Pubblicato il 09/01/2026

N. 00378/2026 REG.PROV.COLL.

N. 01276/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

"*Marco Polo Appalti*" S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Conforti, Michele Gallo e Francesca Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

"*Acqua Pubblica Sabina*" S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Carmela Grazia Rina ed Adriano Cavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

dei seguenti atti:

per quanto riguarda il ricorso principale

- nota trasmessa da "*A.P.S. – Acqua Pubblica Sabina*" S.P.A., a mezzo *e-mail* del 05.12.2023 unitamente alla quale è stato trasmesso il "*quadro comparativo con il conteggio definitivo*", riferito ai lavori di "*rifacimento rete di adduzione Piana Reatina nel Comune di Rieti*";
- "*Quadro comparativo di conguaglio prezzi Aps definitivo*" datato 26.9.2023, allegato alla nota trasmessa a mezzo mail del 05.12.2023 descritta sopra *sub* a. con cui, sulla scorta di "*direttive aziendali*", è stata quantificata in € 636.132,06 la somma complessiva dovuta alla "*Marco Polo*" a titolo di compensazione prezzi;
- "*direttive aziendali*" dettate da "*A.P.S. – Acqua Pubblica Sabina*" S.p.a. menzionate nella nota trasmessa a mezzo mail del 05.12.2023;

nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per l'accertamento

dell'illegittimità e della erroneità della quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente a titolo di compensazione prezzi *ex* art. 26 d.l. n. 50/2022, determinate da A.P.S. nella misura di € 636.132,06 sulla scorta di "*direttive aziendali*" interne;

del diritto della "*Marco Polo*" ad ottenere da A.P.S. la compensazione prezzi con riferimento al contratto di appalto dell'1.12.2021, secondo i criteri dettati dall'art. 26 del Decreto legge 17/05/2022, n. 50, *ratione temporis vigente*, nella misura di € 1.871.829,27 - oltre interessi di mora *ex* D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal termine entro cui doveva essere adottato ciascun certificato di pagamento all'effettivo soddisfo - ovvero in quella diversa misura ritenuta equa e giusta,

per la condanna

dell'intimata al pagamento in favore della Marco Polo Appalti S.r.l. della somma di € 1.871.829,27, oltre interessi di mora *ex* D.Lgs. 231/2002 a decorrere dalla scadenza del termine entro cui doveva essere adottato ciascun certificato di pagamento, all'effettivo soddisfo, ovvero a quella diversa somma ritenuta di Giustizia, e comunque, in misura non inferiore alla somma di € 636.132,06, oltre IVA riconosciuta dovuta dalla stazione appaltante, a titolo di compensazione prezzi,

in via gradata, per la condanna di A.P.S. a formulare alla "*Marco Polo Appalti*" S.r.l., ai sensi dell'art. 34, comma 4 c.p.a., un'offerta di pagamento a titolo di compensazione prezzi,

in via ulteriormente gradata,

per la sola evenienza in cui le risorse interne utilizzabili dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 d.l. 50/2022 dovessero risultare insufficienti a soddisfare integralmente le ragioni della ricorrente, per la condanna di A.P.S. al pagamento in favore della ricorrente della residua somma - pari alla differenza tra l'importo integrale dovuto a titolo di compensazione in applicazione dei criteri di cui all'art. 26 D.L. 50/2022 e le minori risorse interne utilizzabili – oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla omessa presentazione da parte della stazione appaltante delle istanze di accesso alle risorse finanziarie del "*Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*" di cui all'art. 26, comma 4 lett. b) del D.L. 50/2022, nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. n. 301 del 6.12.2022 e dal D.M. 1.2.2023;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 02/03/24

oltre agli atti impugnati in via principale e alle domande di accertamento e condanna, ivi proposte, nota A.P.S. prot. n. 0002216/2024 del 20.02.2024 trasmessa a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto "*lavori di rifacimento reti di adduzione Piana Reatina nel Comune di Rieti Rif. Prat. G21_00006. Contratto Rif. O.d.A. 2021/134 del 01/12/2021 CIG 8793899B04 – CUP F16H19000140001 RISCONTRO alla Vostra "Richiesta di pagamento delle compensazioni ex art. 26 d.l. n. 50/2022 e costituzione in mora*" del 25 settembre 2023;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14/03/24

- verbale della riunione del consiglio di amministrazione A.P.S. S.p.a. n. 57 del 24.11.2022 da cui risulta che detta società ha deliberato sul seguente ordine del

giorno: "*7. APS Elenco Prezzi aggiornamento 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti*", conosciuto in data 1.3.2024;

- elenco prezzi elaborato da "*Acqua Pubblica Sabina*" S.P.A. - Aggiornamento di Ottobre 2022, datato 23.11.2022, conosciuto in data 1.3.2024;

- verbale della riunione del consiglio di amministrazione A.P.S. S.p.a. n. 59 del 23.3.2023 da cui risulta che detta società ha deliberato sul seguente ordine del giorno: "*2. APS Elenco Prezzi aggiornamento marzo 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti*", conosciuto in data 1.3.2024;

- elenco prezzi elaborato da "*Acqua Pubblica Sabina*" S.P.A. - Aggiornamento di marzo 2023, datato 13.3.2023, conosciuto in data 1.3.2024;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di "*Acqua Pubblica Sabina*" S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di ricorso introduttivo tempestivamente proposto, la società ricorrente avversava la nota trasmessa a mezzo posta elettronica il 5 dicembre 2023 con cui l'amministrazione resistente – "*Acqua Pubblica Sabina*" s.p.a. (APS) – le inviava il "*conto finale*" dell'importo ad essa spettante a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della rete idrica di adduzione della piana reatina – Comune di Rieti – aggiudicata alla ricorrente con provvedimento dell'11 ottobre 2021.

In particolare, veniva avversato il "*Quadro comparativo di conguaglio prezzi aps definitivo*" allegato al suddetto messaggio con cui, sulla scorta di "*direttive aziendali*" anch'esse

fatte oggetto di gravame, veniva quantificata in Euro 636.132,06 la somma ad essa spettante a titolo di compensazione prezzi.

In punto di fatto, la ricorrente esponeva di essere l'aggiudicataria del contratto di lavori pubblici in questione (affidatole a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 indetta il 22 luglio 2021) e di aver ricevuto, in virtù di undici certificati di pagamento emessi tra i mesi di maggio 2022 ed agosto 2023, il pagamento di quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori in questione e di aver richiesto, con messaggio di posta elettronica certificata del 25 settembre 2023, l'ulteriore somma a conguaglio, a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 (conv. in legge n. 91/2022), di Euro 1.871.829,27, oltre interessi legali moratori sulle transazioni commerciali, già decurtati gli importi forfettari nella misura del venti percento corrisposti dalla stazione appaltante a mezzo dei certificati di pagamento straordinari nn. 1 *bis*, 2 *bis*, 3 *bis* e 4 *bis*.

In riscontro, la stazione appaltante trasmetteva il quadro comparativo oggetto di gravame con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio con il quale essa quantificava in Euro 636.132,06 la somma complessiva dovuta a titolo di compensazione prezzi.

In diritto, premessa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in materia di revisione prezzi ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. *e*), c.p.a., parte ricorrente avanzava i mezzi di censura di seguito illustrati.

III.I violazione di legge (art. 26 d.l. 17.5.2022 n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 15 luglio 2022, n. 91 e successive mod. E int.; art. 1374 c.c.: violazione del principio di integrazione del contratto; art. 1337 c.c.: violazione del principio di correttezza e buona fede; art. 97 cost: violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.; d.m. mit n. 301 del 6.12.2022; d.m. mit 1.2.2023) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria; travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, sviamento; violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa).

Sosteneva la ricorrente che l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 avrebbe introdotto un meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi riconducibile all'istituto civilistico dell'integrazione del contratto di cui all'art. 1374 c.c., per effetto del quale la stazione appaltante sarebbe stata tenuta, senza possibilità alcuna di esercitare scelte connotate da discrezionalità, a "*riconoscere all'impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, ricorrendo alle risorse proprie di cui al comma 1 dell'art. 26 o a quelle dei Fondi ministeriali di cui al comma 4 [e 6-quater, aggiunto dalla l. 197/2022] dell'art. 26, prima di procedere all'approvazione del CRE/Collaudo, che necessariamente dovrà indicare la quantificazione definitiva dell'importo a saldo da liquidare all'appaltatore» (in tal senso Parere Anac 2/2023 che richiama il parere MIT n. 1464/2022)*".

Giacché il termine per la presentazione dell'offerta da cui è scaturito l'appalto in questione sarebbe venuto a scadere entro il 31 dicembre 2021, proseguiva la ricorrente, APS avrebbe dovuto calcolare l'importo occorrente a titolo di compensazione prezzi in base ai criteri legali stabiliti dal ridetto art. 26 del d.l. n. 50/2022 e quindi, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate prima dell'approvazione del prezzario della Regione Lazio per il 2022, nella misura forfettaria del 20% dell'importo del certificato di pagamento emesso in base ai prezzi contrattuali e, successivamente, provvedere al conguaglio in base a i prezzi risultanti dal prezzario 2022 mentre, per i certificati di pagamento emessi dopo l'entrata in vigore del prezzario 2022, la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare direttamente i nuovi prezzi regionali nella misura del 90% e al netto del ribasso d'asta praticato dall'appaltatore, procedendo infine analogamente, anche per le lavorazioni effettuate e contabilizzate nell'anno 2023, assumendo in questo caso, quale parametro di riferimento, il prezzario della Regione Lazio per l'anno 2023.

III.2 violazione di legge (art. 3 l. N. 241/1990: mancanza o insufficienza della motivazione; art. 97 cost: violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.) ed eccesso di potere

(*difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, sviamento*).

Secondo la ricorrente, l'amministrazione avrebbe omesso di dar conto dell'*iter* procedimentale seguito per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte alla compensazione dei prezzi secondo i criteri previsti dal Decreto Aiuti, così impedendo di conoscere se risultino somme disponibili dal quadro economico dell'opera, se residuino somme rinvenibili da altre opere realizzate dalla stessa stazione appaltante e, infine, se siano state presentate le domande di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 26, comma 4, lett. *b*), d.l. n. 50/2022 entro i termini previsti dalla legge.

Proseguiva il gravame introduttivo, poi, con l'articolazione di un ulteriore motivo di ricorso (sotto la rubrica intitolata "*IV. Sulle domande proposte in sede di giurisdizione esclusiva*"), a propria volta suddiviso in quattro sotto-motivi corrispondenti ad altrettante domande di accertamento e di condanna.

Con la domanda "*IV.1*", parte ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della quantificazione, operata dall'amministrazione resistente, in Euro 636.132,06, delle somme ad essa spettanti a titolo di compensazione prezzi.

Con la domanda "*IV.2*", veniva richiesto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della compensazione prezzi secondo i criteri di cui all'art. 26 del d.l. n. 50/2022.

Con la domanda "*IV.3*", veniva chiesta la condanna di parte resistente al pagamento della somma risultante, a titolo di compensazione prezzi, dall'applicazione dell'art. 26, d.l. cit., e quantificata in Euro 1.871.829,27 - oltre interessi di mora *ex* d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal termine entro cui doveva essere adottato ciascun certificato di pagamento straordinario all'effettivo soddisfo – ovvero alla diversa somma ritenuta di Giustizia non inferiore, comunque, ad Euro 636.132,06 ovvero ancora, in via gradata, a formulare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a.,

un'offerta di pagamento a titolo di compensazione prezzi secondo i criteri di cui all'art. 26 del d.l. cit.

Ancora, con la domanda "*IV.4*", per il caso in cui venisse accertato che le risorse interne della stazione appaltante non fossero sufficienti a soddisfare le ragioni della ricorrente – in conseguenza della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione in ordine alla mancata presentazione di istanze di finanziamento a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche – veniva domandata la condanna di APS al risarcimento del danno pari alla differenza tra l'importo integrale dovuto a titolo di compensazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 26 del d.l. n. 50/2022, e le minori risorse interne disponibili e utilizzabili, rivalutato e maggiorato degli interessi moratori.

Infine, il ricorso si concludeva con l'articolazione della domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio APS depositando memoria con la quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame introduttivo per carenza di interesse, opinando come l'atto impugnato (consistente in un foglio elettronico recante i calcoli predisposti dalla stazione appaltante delle somme ritenute spettanti alla ricorrente a titolo di compensazione prezzi ed a quest'ultima comunicate in via informale, al fine di riscontrare le ripetute richieste di informazioni da essa provenienti) non avesse, in realtà, carattere provvedimentale ma costituisse esclusivamente un atto endoprocedimentale destinato poi a sfociare in un provvedimento espresso peraltro, nelle more della proposizione del ricorso, adottato dall'amministrazione in data 20 febbraio 2024.

Per il resto, parte resistente contestava, nel merito, la fondatezza delle pretese avversarie.

Con un primo atto di motivi aggiunti di gravame notificato e depositato il 2 marzo 2024 parte ricorrente – premessa l'emanazione della nota da ultimo menzionata, con

cui APS (in ragione del disposto dell'art. 26, comma 12 del d.l. n. 50/2022, che esclude dall'obbligo di utilizzo dei prezzari regionali le aziende operanti nei c.d. settori speciali, tra cui anche quello idrico nel quale essa opera) negava di dover essere debitrice di alcunché nei propri confronti, salva la prova di avere sostenuto maggiori costi, "*nei limiti, comunque del nuovo prezzario adottato dalla scrivente Stazione Appaltante (e non di quello regionale)*" – avanzava le seguenti censure.

I. Violazione di legge: (art. 26 d.l. 17.5.2022 n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 15 luglio 2022, n. 91 e successive mod. e int.; art. 1337 c.c.: violazione del principio di correttezza e buona fede; art. 97 cost: violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.; d.m. mit n. 301 del 6.12.2022; d.m. mit 1.2.2023) - eccesso di potere: (difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria; travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, sviamento; violazione del principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa).

Contrariamente a quanto argomentato dalla stazione appaltante, sosteneva la ricorrente come il comma 12 dell'art. 26 non esoneri affatto le imprese operanti nei settori speciali dall'applicazione dell'istituto dell'adeguamento automatico dei prezzi, escludendo solamente l'applicazione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3 dello stesso art. 26.

In altre parole, secondo la ricorrente la deroga sarebbe limitata all'obbligo previsto dal comma 3 di adottare il certificato di pagamento straordinario del venti percento nelle more dell'aggiornamento del prezzario vigente al 31.12.2021, mentre nessuna deroga sarebbe prevista per il comma 1 il quale, con riferimento alle lavorazioni contabilizzate dal 1.1.2022 al 31.12.2023, obbligherebbe anche le stazioni appaltanti operanti nei settori speciali, ad applicare la compensazione prezzi nella misura del novanta percento degli incrementi risultanti dai nuovi prezzari (approvati rispettivamente nell'anno 2022 e nell'anno 2023) al netto del ribasso d'asta.

Quanto, poi, alla tesi sostenuta da APS – secondo cui le imprese dei settori speciali, non sarebbero tenute ad applicare i prezzari regionali, bensì i propri prezzari interni – anch'essa veniva contestata dalla ricorrente, la quale invocava, a tal proposito, sempre il comma 12 dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2022, il quale non imporrebbe alle imprese operanti nei settori speciali di redigere l'elenco prezzi sulla base di propri prezzari interni, attribuendo ad esse solamente la facoltà di ricorrere a prezzari interni e fermo restando, comunque, l'obbligo di adottare nuovi prezzari interni entro il 31 luglio 2022 laddove la stazione appaltante non abbia optato per l'utilizzo del prezzario regionale.

Ne conseguirebbe, sempre secondo la ricorrente, che l'amministrazione resistente avrebbe potuto computare il riconoscimento obbligatorio del 90 percento al netto del ribasso sulla base del proprio prezzario interno solamente se l'elenco prezzi fosse stato elaborato sulla base di quest'ultimo.

Laddove invece, come nel caso di specie, l'elenco prezzi sia stato elaborato sulla base del prezzario regionale in quel momento vigente, la compensazione avrebbe dovuto essere computata con riferimento ai nuovi prezzari che le Regioni avevano l'obbligo di adottare entro il 31 luglio 2022.

E che, nel caso di specie, l'elenco prezzi fosse stato redatto sulla base del prezzario regionale *illo tempore* vigente sarebbe circostanza desumibile, secondo la ricorrente, sia dall'espresso richiamo operato dal capitolato speciale d'appalto (all'art. 1, comma 4, lett. *f*), sia dalla circostanza che le ulteriori gare bandite dalla stazione appaltante nel corso del 2022 farebbero riferimento sempre ai prezzari approvati dalla Regione Lazio sia, infine, dalla perizia redatta da un tecnico di propria fiducia che, ponendo a raffronto l'elenco prezzi posto a base della gara in questione e il prezzario della Regione Lazio per il 2020 ne avrebbe constatato l'assoluta identità.

In definitiva, secondo la ricorrente, APS, non avendo mai applicato un proprio prezzario interno, dovrebbe riconoscerle la compensazione prezzi nella misura del

novanta percento al netto del ribasso d'asta, dell'incremento risultante dall'applicazione dei prezzari della Regione Lazio per agli anni 2022 e 2023, per le lavorazioni contabilizzate, rispettivamente, nell'anno 2022 e nell'anno 2023.

II. Violazione di legge (art. 26 d.l. 17.5.2022 n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 15 luglio 2022, n. 91 e successive mod. E int.; art. 1374 c.c.: violazione del principio di integrazione del contratto; art. 1337 c.c.: violazione del principio di correttezza e buona fede; art. 97 cost: violazione del principio di buon andamento ed imparzialita della p.a.; d.m. mit n. 301 del 6.12.2022; d.m. mit 1.2.2023) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria; travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, sviamento; violazione del principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa).

Col secondo mezzo aggiunto di gravame, parte ricorrente contestava l'affermazione della stazione appaltante secondo cui, al di là del riconoscimento di una compensazione prezzi, per l'anno 2022, nei soli limiti del venti percento dell'incremento sui prezzi unitari, nulla le spetterebbe a prescindere dalla dimostrazione di un effettivo e concreto pregiudizio da essa subito.

Al contrario, secondo la ricorrente, la normativa emergenziale introdotta dal D.L. 50/2022 avrebbe introdotto un meccanismo automatico ed obbligatorio per la stazione appaltante (cfr. in tal senso Parere Anac 2/2023; Parere MIT n.1575/2022), riconducibile all'istituto civilistico dell'integrazione del contratto di cui all'art. 1374 c.c., con la conseguenza che sussisterebbe l'obbligo per APS di riconoscerle l'adeguamento prezzi nella misura del novanta percento al netto del ribasso d'asta, avendo la disciplina in questione riconosciuto, in favore dell'appaltatore, un vero e proprio diritto soggettivo con correlativo obbligo della stazione appaltante di riconoscere l'adeguamento prezzi nella misura prevista dalla legge, per cui l'amministrazione resistente, sempre secondo la ricorrente, non potrebbe esercitare alcun potere discrezionale circa la quantificazione della compensazione da riconoscere all'appaltatore, siccome la stessa sarebbe operata a monte dalla legge in

ragione della eccezionalità degli incrementi dei costi e dei prodotti energetici che hanno inciso sulla generalità delle imprese operanti nel settore edile.

Del resto, proseguiva la "*Marco Polo*" s.r.l., nessun potere discrezionale residuerebbe in capo alla stazione appaltante, la norma non facoltizzandola a riconoscere una somma inferiore a quella prevista per legge, ovvero, a subordinare il riconoscimento della compensazione alla prova da parte dell'appaltatore del pregiudizio subito in concreto.

III. Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990: mancanza o insufficienza della motivazione; art. 97 cost: violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, sviamento).

Proseguiva la ricorrente censurando la decisione di APS di limitare al 20 percento dell'incremento sui prezzi unitari di appalto l'importo ad essa spettante a titolo di compensazione, lamentando il difetto di motivazione e di istruttoria non essendo, a suo dire, comprensibile l'*iter* logico che avrebbe seguito l'amministrazione nell'assumere siffatta decisione.

Inoltre, veniva evidenziata anche l'asserita lacuna motivazionale circa il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte alla compensazione dei prezzi secondo le modalità prefigurate dal d.lgs. n. 50/2022.

IV. Violazione di legge (art. 97 cost: violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.;)- eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, perplessità, arbitrarietà, illogicità, sviamento).

Secondo la ricorrente, il provvedimento avversato col primo atto aggiunto di gravame sarebbe altresì inficiato da eccesso di potere per contraddittorietà; la decisione assunta dalla stazione appaltante di non riconoscere ulteriori somme a titolo di compensazione al di là di quelle già corrisposte con i 4 certificati straordinari già emessi si porrebbe in contrasto con la decisione, manifestata per mezzo del

"*Quadro comparativo di conguaglio prezzi*" del 26 settembre 2023 e fatto oggetto dell'atto introduttivo del giudizio, con il quale veniva riconosciuta la somma, superiore ma comunque ritenuta non satisfattiva, di Euro 636.132,06.

Anche il primo atto aggiunto di impugnazione si concludeva con la riproposizione delle domande di accertamento e di condanna già proposte, in sede di giurisdizione esclusiva, con il ricorso introduttivo e, infine, veniva domandata la sospensione cautelare degli effetti anche dell'atto impugnato con il primo ricorso accessorio.

APS si costituiva ritualmente anche per resistere al primo ricorso per motivi aggiunti, eccependo nuovamente l'infondatezza delle pretese avversarie.

Alla camera di consiglio del 6 marzo 2024, fissata per la discussione dell'incidente cautelare accessorio al ricorso introduttivo del presente giudizio, il Collegio prendeva atto della proposizione di motivi aggiunti di gravame, e rinviava la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza camerale del 5 aprile 2024.

Con un secondo atto di motivi aggiunti di ricorso, notificato e depositato il 14 marzo 2024, "*Marco Polo Appalti*" s.r.l. avanzava nuove censure nei confronti degli atti avversati con le impugnazioni precedentemente proposte, deducendo i seguenti motivi.

I. Violazione di legge (art. 26 d.l. 17.5.2022 n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 15 luglio 2022, n. 91 e successive mod. e int.; artt. 1 all. I.14 e 31 allegato i.7 del d. Lgs. 36/2023; art. 32 d.p.r. 5.10.2020 n. 207; art. 1337 c.c.: violazione del principio di correttezza e buona fede; art. 97 cost: violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria; travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, sviamento; violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa).

Con il primo motivo del secondo atto aggiunto di gravame, parte ricorrente deduceva una nuova censura nei confronti del "*Quadro comparativo di conguaglio prezzi*" già avversato con l'atto introduttivo del giudizio, contestando l'affermazione

secondo cui la stazione appaltante avrebbe, rispetto al contratto in questione, elaborato "*uno specifico elenco prezzi posto a base di gara, senza applicare genericamente e trasversalmente quello regionale*".

Tale asserzione veniva censurata in quanto, a dire della ricorrente, APS avrebbe applicato sempre e solamente il prezzario della Regione Lazio valevole per l'anno 2020, il documento cui alludeva controparte costituendo non già un prezzario, ma un elenco prezzi redatto dal progettista incaricato sulla base del prezzario della Regione Lazio per l'anno 2020 inidoneo pertanto, stante la differenza tra prezzario ed elenco prezzi unitari, a costituire la base per il riconoscimento della maggiorazione pretesa a titolo di compensazione per l'aumento dei costi sostenuti.

II. violazione di legge (art. 26 d.l. 17.5.2022 n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 15 luglio 2022, n. 91 e successive mod. e int art. 1337 c.c.: violazione del principio di correttezza e buona fede; art. 97 cost: violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria; travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, sviamento; violazione del principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa).

Con il secondo mezzo di censura di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente lamentava come gli elenchi prezzi approvati dalla stazione appaltante per gli anni 2022 e 2023 fossero elusivi del disposto dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2022 il quale pretenderebbe, a dire della ricorrente, che la compensazione sia parametrata all'oggettivo incremento dei prezzi risultante dall'adeguamento del prezzario utilizzato in fase progettuale per la redazione dell'originario elenco dei prezzi, non essendo consentito alla stazione appaltante di elaborare, *a posteriori*, un prezzario interno, eludendo così l'obbligo, legislativamente imposto, di operare la compensazione sulla base dell'adeguamento del proprio prezzario interno – sempre che quest'ultimo sia stato utilizzato all'atto dell'indizione della gara e della redazione dell'elenco prezzi unitari -o laddove, come nel caso di specie, la stazione appaltante

abbia redatto l'elenco dei prezzi unitari sulla base del prezzario regionale, sulla base dell'incremento risultante dall'adeguamento di quello stesso prezzario regionale.

III. Violazione di legge (art. 26 d.l. 17.5.2022 n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 15 luglio 2022, n. 91 e successive mod. e int.; artt. 1 all. I.14 e 31 allegato i.7 del d. Lgs. 36/2023; art. 32 d.p.r. 5.10.2020 n. 207; art. 3 l. N. 241/1990: mancanza o insufficienza della motivazione; art. 1337 c.c.: violazione del principio di correttezza e buona fede; art. 97 cost: violazione del principio di buon andamento ed imparzialita' della p.a.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria; travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, sviamento; violazione del principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa).

Ancora, contestava la ricorrente il carattere parziale degli elenchi prezzi per gli anni 2022 e 2023 approvati dalla stazione appaltante (la quale avrebbe aggiornato solamente 20 delle 85 voci di cui in origine si componeva l'elenco dei prezzi risultante dal progetto messo a gara, lasciando immutate le restanti 65), nonché gli scostamenti del tutto arbitrari delle cennate 20 voci rispetto alle quantificazioni economiche contenute nei prezzari regionali, operati sempre a detrimento delle ragioni dell'appaltatore (ad esempio, per i tubi in ghisa sferoidali, che rappresenterebbero il costo maggiore sostenuto dalla ricorrente per la realizzazione dell'opera di cui si tratta, l'adeguamento sarebbe stato di Euro 79,31 al metro lineare per i tubi di diametro 150 mm e di 101,01, sempre al metro lineare, per quelli di diametro 200 mm., laddove i prezzari aggiornati della Regione Lazio per gli anni 2022 e 2023 avevano previsto un costo, rispettivamente, di Euro 226,39 e 317,45202).

In definitiva, secondo la ricorrente, l'adeguamento dei prezzi cui la stazione appaltante sarebbe pervenuta evidenzierebbe sintomi di eccesso di potere per contraddittorietà, incongruenza ed illogicità, oltre a non apparire sorretto da adeguata motivazione.

Si concludeva anche il secondo atto accessorio di ricorso con l'articolazione della domanda cautelare *ex* art. 55 c.p.a.

Con ordinanza n. 1313 dell'8 aprile 2024, rimasta inoppugnata, la richiesta di sospensione cautelare veniva respinta, non essendo la medesima stata ritenuta sorretta da adeguato *periculum*, in ragione del carattere esclusivamente pecuniario del pregiudizio lamentato.

In vista dell'udienza pubblica, parte ricorrente depositava documenti e memoria conclusionale con la quale insisteva per l'accoglimento delle domande già avanzate con l'atto introduttivo del giudizio e con i due gravami accessori, formulando altresì, in via istruttoria, la richiesta di: accertare se l'elenco prezzi relativo al contratto per cui è causa fosse stato redatto dalla stazione appaltante in applicazione del prezzario della Regione Lazione in vigore nell'anno 2020; accertare se gli elenchi prezzi approvati da APS in forza delle deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 57 del 24.11.2022 e n. 59 del 23.3.2023 contemplassero, o meno, tutte le voci dell'elenco prezzi allegato al progetto posto a base di gara e se gli stessi divergessero, e in quale misura, dai prezzari della Regione Lazio aggiornati negli anni 2022 e 2023; quantificare l'importo spettante alla ricorrente a titolo di compensazione prezzi, in applicazione dei criteri di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e dei prezzari della Regione Lazio, anni 2022 e 2023.

Replicava parte resistente eccependo l'improcedibilità del ricorso introduttivo e di entrambi i gravami accessori per sopravvenuto difetto di interesse derivante dall'omessa rituale impugnazione del certificato di collaudo adottato da APS nelle more del presente giudizio e della relazione sul conto finale, sostenendo che, anche in caso di accoglimento delle impugnazioni, il certificato di collaudo (e quindi quanto in esso stabilito in via definitiva e finale da APS nell'esercizio dei propri poteri) rimarrebbe valido ed efficace; con la conseguenza che alcuna utilità potrebbe essere ottenuta dalla Marco Polo a seguito dell'eventuale accoglimento del gravame mentre,

quanto alla relazione sul conto finale, essa avrebbe cristallizzato in via definitiva le decisioni della stazione appaltante in tema di revisione prezzi.

Ancora, veniva eccepita l'inammissibilità del secondo atto di motivi aggiunti in quanto le censure ivi sollevate risulterebbero basate sulla medesima documentazione già nella disponibilità dell'impresa ricorrente al momento della proposizione del primo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente consumazione del potere di impugnazione.

All'udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre delibare le eccezioni di improcedibilità di tutti i ricorsi e di inammissibilità del secondo atto di motivi aggiunti mosse dall'amministrazione resistente con la memoria di replica depositata il 28 novembre 2025 ancorché esse, a stretto rigore, difetterebbero di ammissibilità, stante il noto principio secondo cui l'oggetto della replica "*deve restare, comunque, contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che si traduca in un mezzo per eludere il termine per il deposito delle memorie conclusionali, proponendo tardivamente argomenti che avrebbero dovuto trovare posto nella memoria per l'udienza di discussione*" (Cons. St., sez. VI, n. 4816/2021).

Ad ogni modo, esse sono destituite di fondamento.

Quanto all'asserita improcedibilità dei gravami per non essere stati gli stessi accompagnati anche dall'impugnazione dei sopravvenuti certificato di collaudo e relazione sul conto finale, va osservato che, come noto, il collaudo tende a verificare e certificare (in un apposito atto) che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze

di fatto, non soltanto per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

Sicché, il collaudo svolge una duplice funzione: i) accertamento della conformità della prestazione (lavoro, fornitura o servizio) alle regole dell'arte e alle prescrizioni contrattuali; ii) accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con le risultanze di fatto, ai fini del pagamento del corrispettivo.

Come chiarito in giurisprudenza "*il certificato di collaudo rappresenta il giudizio che, sulla base dei risultati della verifica, l'organo di collaudo esprime sulla conformità dell'opera alle previsioni contrattuali e alle regole dell'arte; in sostanza, esso è un atto giuridico unilaterale che rappresenta un accertamento tecnico sulla corretta realizzazione dell'opera, al punto che soltanto a seguito della sua emissione la stazione appaltante è tenuta a procedere allo svincolo immediato della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore*" (T.A.R. Puglia – Lecce, sez. II, n. 1002/2022).

Tuttavia, ai fini che rilevano nella presente sede, la sopravvenuta emissione del certificato di collaudo e della relazione sul conto finale non costituiscono provvedimenti la cui definitività osta alla conoscenza della pretesa avanzata da parte ricorrente, dal momento che l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 non prevede, tra gli elementi della fattispecie costitutiva del diritto al pagamento della compensazione prezzi ivi prevista, l'emissione del certificato di collaudo e della relazione sul conto finale, di talché l'omessa impugnazione di tali atti, frattanto intervenuti, non determina di certo il venir meno dell'interesse della ricorrente all'impugnazione degli atti precedentemente emanati ed all'accertamento della fondatezza della propria pretesa (cfr. T.A.R. Toscana, sez. IV, n. 1519/2025).

Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità del secondo atto di motivi aggiunti di ricorso per asserita consumazione del potere di impugnazione, neppure essa coglie nel segno.

Infatti, se è difficilmente negabile, in linea generale, che "*l'impugnazione di una parte, una volta ritualmente proposta, preclude alla stessa di formulare in un successivo momento degli altri profili di gravame o di riproporre le stesse censure, anche se il relativo termine non sia ancora scaduto, attraverso un nuovo atto di impugnazione, che se proposto, andrà dichiarato inammissibile e della validità o invalidità dell'impugnazione si dovrà giudicare avuto riguardo esclusivamente al primo atto*" (Ad. Plen. n. 6/2022), è anche da rilevare che, nel caso di specie, il secondo atto di motivi aggiunti trae spunto dal deposito agli atti di causa, avvenuto il 1° marzo 2024, dei nuovi prezzari elaborati da APS per gli anni 2022 e 2023, elementi di cui parte ricorrente non aveva fatto in tempo ad avere sufficiente contezza nei termini previsti per la proposizione del primo atto di motivi aggiunti (la cui notifica è avvenuta il 2 marzo 2024), sicché tale atto di gravame non ha comportato la consumazione anche del potere di impugnare i prezzari depositati il 1° marzo 2024 ed è pertanto, pienamente ammissibile.

Sorte diversa deve trovare, invece, l'eccezione, pure mossa da parte resistente, di improcedibilità del ricorso introduttivo.

Esso, infatti, è diretto a contestare la legittimità del "*Quadro comparativo conguaglio prezzi*" elaborato dalla stazione appaltante il 26 settembre 2023 e comunicato da essa alla ricorrente il successivo 5 dicembre.

Tuttavia, i contenuti di tale documento risultano fatti propri ed integrati, nell'apparato motivazionale, dalla successiva nota del 20 febbraio 2024 la quale quindi si sovrappone, assorbendone il carattere lesivo per la ricorrente, all'atto avversato con il ricorso introduttivo, determinandone la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento.

Si è, più precisamente, al cospetto di un atto con il quale l'amministrazione ha, per la prima volta, esplicitato e chiarito le ragioni di una determinazione precedentemente manifestata e ritenuta dal ricorrente, a torto od a ragione, per sé

pregiudizievole che tuttavia, nel suo primo manifestarsi, era stata esclusivamente comunicata alla parte ma non corredata da motivazione alcuna.

Solamente con la nota del 20 febbraio 2024, invece, APS rendeva pubbliche le ragioni a sostegno della propria decisione permettendo così, tra l'altro, l'articolazione di motivi di doglianza più aderenti all'effettivo contenuto della decisione assunta dall'amministrazione.

In altre parole, pur non ricorrendo gli estremi della figura dell'atto di conferma in senso proprio - ossia quell'atto la cui emanazione è preceduta da una "*nuova istruttoria e da una rinnovata ponderazione degli interessi e pertanto connotato anche da una nuova motivazione*" (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III-*ter*, n. 6301/2025) – l'esito processuale non può che essere il medesimo che accompagna, solitamente, l'emanazione di una conferma, ossia l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse al suo annullamento, interesse ormai concentratosi nella caducazione della nota del 20 febbraio 2024, ritualmente avversata col primo atto di motivi aggiunti.

Sgombrato così il campo dalle questioni di rito, è possibile esaminare *funditus* il merito della vicenda contenziosa in esame.

Innanzitutto, ritiene il Collegio di dover inquadrare la disposizione rilevante nella fattispecie (l'art. 26 del d.l. n. 50/2022, conv. in legge n. 91/2022), nell'ambito del più generale istituto della revisione prezzi contemplata dall'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023.

Secondo la giurisprudenza unanime, "*La ratio dell'istituto della revisione prezzi, ex art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 è volta a garantire l'interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto e allo stesso tempo a tutelare anche l'interesse dell'impresa a non subire alterazioni dell'equilibrio contrattuale per l'incremento dei costi sopravvenuto durante l'arco del rapporto, che potrebbe indurla ad una*

surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni" (Cons. St., sez. V, n. 6638/2025), mentre la scelta, compiuta dal legislatore delegato, di reintrodurre la revisione prezzi nel sistema generale dei contratti pubblici è stata spiegata rilevando che "*Il vecchio codice degli appalti si è limitato, nell'art. 106, a facoltizzare l'inserimento della previsione nei documenti di gara, ma solo a condizione che la modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia non fosse tale da alterare le condizioni della gara, dovendo altrimenti essere esperita una nuova procedura di affidamento. Sull'onda della crisi pandemica e della forte impennata dei costi dell'energia e delle materie prime per la guerra in Ucraina, l'istituto è stato reintrodotto con numerose norme speciali. Il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023, lo ha nuovamente ammesso a sistema ai sensi dell'art. 60 che afferma "1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi*" (Cons. St., sez. III, n. 6847/2023).

L'istituto previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 risponde, invece, ad una *ratio* diversa, che dev'essere rinvenuta "*nella volontà del legislatore di tenere indenni le imprese dagli incrementi dei prezzi intervenuti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto in relazione ad un particolare ambito storico identificabile dalle date cui la stessa disposizione fa riferimento. La disposizione in oggetto, infatti, si inserisce nel più ampio quadro di misure previste dal legislatore per fronteggiare il problema dell'incremento eccezionale del prezzo dei materiali da costruzione durante e dopo il periodo di diffusione del virus SARS-CoV-2 (…).*

In tale contesto si colloca l'art. 26 del D.L. n. 50 del 2022, che, al fine sopra indicato prevede l'aggiornamento dei prezzi anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali" (T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. II, n. 381/2025).

E' stato altresì precisato che "*la ratio del D.L. n. 50 del 2022 è quella di tenere indenni le imprese dagli incrementi dei prezzi intervenuti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto ma non certo di ritenere ammissibile la sua applicazione al solo fine di permettere indirettamente all'operatore economico di ottenere un riequilibrio del sinallagma contrattuale, asseritamente compromesso da vicende successive alla conclusione dell'accordo negoziale con la stazione appaltante*

e che non assumono alcun rilievo rispetto all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia" (Cons. St., sez. III, n. 8088/2024).

Come tutte le norme in tema di revisione prezzi introdotte dalla legislazione emergenziale, anche l'art. 26 del D.L. n. 50 del 2022 ha carattere eccezionale e non può essere esteso in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate (cfr. C. Stato, Sez. V, 18 novembre 2024, n. 9212; C. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2023 n. 1844). Ciò anche al fine di evitare effetti distorsivi, quale ad esempio l'incentivo a presentare offerte antieconomiche contando sulla possibilità di adeguare successivamente i prezzi contrattuali all'inflazione sopravvenuta.

Pertanto, la norma non può essere interpretata nel senso di garantire all'operatore economico un complessivo riequilibrio del sinallagma contrattuale (cfr. C. Stato, Sez. III, 8 ottobre 2024 n.8088; T.A.R. Lombardia – Brescia, cit.).

In definitiva:

- la revisione prezzi serve a tenere indenne l'appaltatore da alterazioni dell'equilibrio contrattuale per l'incremento dei costi sopravvenuto durante l'arco del rapporto, che potrebbero indurlo surrettiziamente a ridurre gli standards qualitativi delle prestazioni, al contempo realizzando l'interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali, evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto;
- l'istituto (previsto in via facoltativa dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 ma solo nel senso di consentirne l'inserimento della relativa previsione nei documenti di gara a condizione che la modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia non fosse tale da alterare le condizioni della gara, dovendo altrimenti essere esperita una nuova procedura di affidamento) è stato poi reintrodotto, in via generale, dall'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, prevedendo l'obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, delle clausole di revisione prezzi;

- la reintroduzione, in via generale, dell'istituto della revisione prezzi nel codice dei contratti è stata preceduta, negli anni immediatamente antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, da numerose norme speciali volte a fronteggiare la crisi pandemica, prima, e, in seguito, la forte impennata dei costi dell'energia e delle materie prime dovute agli eventi bellici conseguenti all'aggressione russa all'Ucraina;
- tra le norme speciali in questione vi è anche l'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 la quale, si traduce in una vera e propria presunzione iuris et de iure di inadeguatezza dei corrispettivi degli appalti di lavori "aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021". Per ovviare a tale inadeguatezza e all'evidente fine di scongiurare il rischio di default degli operatori economici, nel contempo assicurando l'esecuzione a regola d'arte delle commesse pubbliche, gli stati di avanzamento dei lavori, devono essere contabilizzati in applicazione diretta ed immediata del "nuovo" prezzario straordinario infrannuale;
- la *ratio* della disposizione in parola, però, non è quella di permettere indirettamente all'operatore economico di ottenere un riequilibrio del sinallagma contrattuale, asseritamente compromesso da vicende successive alla conclusione dell'accordo negoziale con la stazione appaltante e che non assumono alcun rilievo rispetto all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, bensì di quella compensare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali in atto negli ultimi anni, mantenendo l'equilibrio contrattale;
- in sostanza quindi, attraverso il meccanismo straordinario di adeguamento di cui all'art. 26 del d.l. n. 50/2022, deve pervenirsi alla complessiva neutralizzazione delle dinamiche straordinarie (nel senso di provocate da eventi straordinari, sottratti alla prevedibilità delle parti ed oggettivamente incidenti sull'esecuzione del contratto) intervenute nelle more dell'esecuzione del rapporto e che, ove diversamente lasciate libere di esplicarsi, avrebbero condotto all'incontrollato aumento dei prezzi delle materie prime, con il duplice rischio di addossare tale imprevedibile sopravvenienza

esclusivamente sulle spalle dell'appaltatrice e della surrettizia diminuzione degli standards qualitativi a discapito del raggiungimento del risultato prefisso dalla commessa pubblica;

- attraverso, però, l'istituto straordinario in questione, non è consentito né pervenire al riequilibrio di un sinallagma contrattuale già in origine squilibrato in favore della parte pubblica né, tantomeno, lucrare un utile maggiore rispetto al semplice incremento dei compensi strettamente necessario a far fronte all'impennata del costo delle materie prime registratasi in quel frangente storico, diversamente opinando la norma in questione avrebbe autorizzato un'illegittima locupletazione in favore dell'appaltatore in spregio al principio, sancito dall'art. 2041 c.c., secondo cui, nel vigente ordinamento, sono vietati spostamenti acausali di ricchezza.

Andando al caso di specie:

- il comma 1 dell'art. 26 – con riferimento ai contratti pubblici di lavori il cui termine di presentazione delle offerte veniva a scadere entro il 31 dicembre 2021 – imponeva alle stazioni appaltanti di adottare gli stati di avanzamento dei lavori (afferenti "*alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022*") applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3, riconoscendo all'appaltatore il 90 percento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta;

- il comma 2, primo periodo, poneva obbligo alle regioni, entro il 31 luglio 2022, di procedere "*ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto*" prevedendo (secondo periodo), in caso di inottemperanza a tale obbligo, l'intervento sostitutivo delle "*competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate*";

- il comma 3, nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali, prevedeva che le stazioni appaltanti riconoscessero agli appaltatori un aumento "*fino al 20 per cento*" dei prezzi risultanti dai prezzari regionali aggiornati fino al 31 dicembre 2021 e, ove all'esito dell'aggiornamento dei prezzari compiuto entro il 31 luglio 2022, la variazione dei prezzi fosse stata superiore (od inferiore) alla percentuale del 20 percento rispetto ai prezzari precedentemente in vigore, autorizzava le stazioni appaltanti a procedere al conguaglio degli importi già riconosciuti;
- su questo quadro il comma 12 (indiscutibilmente applicabile al caso di specie, trattandosi di un appalto nel settore idrico), incideva fissando:
i) l'obbligo per le stazioni appaltanti di riconoscere gli aumenti previsti dai prezzari regionali aggiornati entro il 31 luglio 2022 (senza possibilità di ricorrere all'intervento suppletivo delle articolazioni territoriali del MIT in caso di inottemperanza delle regioni);
ii) qualora non avessero applicato i prezzari regionali, l'obbligo comunque di aggiornare i propri prezzari entro il medesimo termine del 31 luglio 2022.
Punto centrale della questione diventa, allora, verificare se il parametro da utilizzare per il computo della somma spettante a titolo di compensazione prezzi fosse il prezziario regionale delle opere pubbliche adottato dalla Regione Lazio o, bensì, il prezziario interno adottato dalla stazione appaltante.
Parte ricorrente opina nel senso che l'elenco prezzi posto a base di gara fosse stato redatto sulla base del prezziario delle opere pubbliche della Regione Lazio dell'anno 2020, con la conseguenza che, stante l'esigenza di preservare l'omogeneità nei termini di raffronto iniziali, l'adeguamento prezzi disposto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 dovrebbe essere effettuato prendendo a riferimento lo stesso prezzario utilizzato in fase progettuale per la redazione dell'originario elenco prezzi, ossia la tariffa approvata dalla Regione Lazio il 4 dicembre 2020 espressamente richiamato, secondo la ricorrente, dall'art. 1, lett. *f*), punto 4) del capitolato speciale d'appalto.

Di contro, secondo APS, la stazione appaltante avrebbe posto a base di gara un proprio specifico prezziario elaborato *ad hoc* per l'appalto in questione attingendo, non solamente, al prezziario regionale valido per l'anno 2020, ma anche ricorrendo ad altri prezziari non regionali (come, ad esempio, quello ANAS) o a specifiche analisi prezzi, riservando al richiamo operato al prezziario della Regione Lazio la funzione sussidiaria di regolamentare eventuali lavorazioni, che si fossero rese necessarie in corso di esecuzione, non previste nello specifico elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante.

La difesa di APS coglie nel segno.

Invero, l'art. 1, lett. *f*), punto 4), del Capitolato speciale d'appalto individua, tra i documenti posti a base di gara, "*l'elenco prezzi Acqua Pubblica Sabina S.p.A. – ATO 3 Lazio Centrale Rieti*" e la "*Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" Deliberazione 4 dicembre 2020, n. 955 pubblicata con il BURL n. 150 del 10/12/2020*" nonché, infine, "*l'elenco prezzi posto a base di gara*".

Che questo non fosse una mera riproposizione della tariffa regionale per l'anno 2020 quanto, piuttosto, un elenco prezzi composito ed elaborato specificamente dalla stazione appaltante per il contratto di cui trattasi lo dimostra proprio la lettura analitica del documento in questione, dal quale si evince che le prime dieci voci di prezzo non trovano neppure corrispondenza nel prezziario regionale 2020, ma si tratta di voci ricavate autonomamente dalla stazione appaltante attraverso una specifica analisi dei prezzi e, in parte, mutuandole da altri prezzari (quale quello ANAS o quello della Regione Campania), in coerenza, del resto, con la specialità che connota gli operatori nei cosiddetti settori speciali, in relazione ai quali il codice dei contratti si propone di porre una disciplina sostanzialmente autosufficiente e "autoconclusiva" delle norme applicabili, priva di ulteriori rinvii ad altre parti del codice ed attraverso la tecnica normativa del rinvio espresso e puntuale alle norme dettate per i settori ordinari.

Tecnica che, coerentemente, è stata impiegata anche dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 che, come sopra previsto, ha salvaguardato l'autonomia delle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali anche sotto il profilo della potestà loro riconosciuta di elaborare propri elenchi dei prezzi relativi a ciascun appalto.

Né, diversamente, parte ricorrente risulta aver provato, tramite la propria consulenza di parte, che tutti i prezzi posti a base di gara siano stati parametrati ai prezziari della Regione Lazio, non essendo a tal punto sufficiente che talune voci trovino un proprio corrispondente nella tariffa regionale per concludere che l'intero elenco prezzi sia stato redatto in conformità al prezziario regionale vigente all'epoca di presentazione dell'offerta.

In conclusione, quindi, le doglianze mosse con i due atti aggiunti di gravame (nonché le relative domande formulate in sede di giurisdizione esclusiva) non possono trovare accoglimento e vanno, di conseguenza, respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste, a carico di parte ricorrente ed in favore di APS, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge, poiché infondati, i due atti di motivi aggiunti di ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da "*A.P.S. – Acqua Pubblica Sabina*", nella misura di Euro 8.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore

Christian Corbi, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giuseppe Licheri	**Michelangelo Francavilla**

IL SEGRETARIO